

DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2012
189/2012/S/EFR

AVVIO DI PROCEDIMENTI SANZIONATORI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI
ACQUISTO DI CERTIFICATI VERDI, PER L'ANNO DI PRODUZIONE 2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 maggio 2012

VISTI:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- a legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 244;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n.80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 marzo 2012, 109/2012/A.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 79/99, a decorrere dall'anno 2001, impone agli importatori e ai soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili;

- il comma 3, dello stesso articolo, prevede che gli stessi soggetti possano adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purché immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale o dal gestore della rete di trasmissione nazionale (cosiddetti certificati verdi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 387/03);
- l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 387/03, impone al Gestore della rete (ora Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.) di:
 - verificare, relativamente all'anno precedente, l'adempimento dell'obbligo di cui sopra (tale verifica avviene ai sensi dell'articolo 13, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008);
 - comunicare all'Autorità i nominativi dei soggetti inadempienti dell'obbligo di cui sopra;
- ai sensi del medesimo articolo, l'Autorità applica ai soggetti inadempienti sanzioni ai sensi della legge 481/95;
- con nota 29 novembre 2011 (prot. 31150), il GSE ha segnalato all'Autorità che:
 - Enel Produzione S.p.A. non ha adempiuto all'obbligo di acquisto, per l'anno 2010, di 80.688 certificati verdi relativi all'energia elettrica prodotta nell'anno 2009;
 - Ensiform Limited non ha adempiuto all'obbligo di acquisto, per l'anno 2010, di 117 certificati verdi, relativi all'energia elettrica importata nell'anno 2009;
 - Esperia S.p.A. non ha adempiuto all'obbligo di acquisto, per l'anno 2010, di 8.322 certificati verdi, relativi all'energia elettrica importata nell'anno 2009

DELIBERA

1. sono avviati procedimenti nei confronti di Enel Produzione S.p.A., Ensiform Limited e Esperia S.p.A., per accertare la violazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 79/99 ed eventualmente irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 387/03;
2. il responsabile dei procedimenti è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 109/2012/A e del punto 10.4, dell'Allegato B della medesima deliberazione;
3. il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente deliberazione;
4. i provvedimenti finali saranno adottati entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
5. i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. 244/01, possono accedere agli atti dei procedimenti presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
6. coloro che partecipano ai procedimenti producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o

memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;

7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. 244/01 e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. 244/01;
8. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, previa comunicazione, mediante plico raccomandato, con avviso di ricevimento, a:
 - Enel Produzione S.p.A., Viale Regina Margherita, 125, 00198 Roma;
 - Ensiform Limited, Costakis Pantelides Avenue, 1, 1010 Nicosia, Cipro;
 - Esperia S.p.A. Via Larga, 7, 20122 Milano;
 - GSE S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197 Roma.

18 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni